



ADEMPIMENTI DICHIARATIVI 2013 – PERIODO D'IMPOSTA: 2012

Art. 3 DPR
322/98



DICHIARAZIONE UNIFICATA – CONDIZIONI INDISPENSABILI



ADEMPIMENTO DICHIARATIVO PRESENTAZIONE IN FORMA CARTACEA

Possono procedere alla **presentazione in forma cartacea**, mediante consegna della dichiarazione ad un ufficio postale situato sul territorio nazionale (non rileva il proprio domicilio fiscale), **solamente le persone fisiche che:**

non possono presentare il mod. 730, in quanto prive di datore di lavoro o non titolari di pensione

pur potendo utilizzare il mod. 730 devono dichiarare redditi o comunicare dati con quadri del mod. Unico (RM, RT, RW, AC)

tenute a presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti

sono prive del sostituto d'imposta per l'invio della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato

Attenzione -> L'adempimento dichiarativo presentate agli uffici postali da contribuenti tenuti all'invio telematico sono considerate come redatte su modello non conforme a quello approvato (circ. 54/E/2002). Si rende operativa la sanzione amministrativa da € 258,00 e € 2.065,00 (art. 8, c. 1, D.Lgs. 471/1997).

ADEMPIMENTO DICHIARATIVO INVIATO DALL'ESTERO

Per i contribuenti che non sono titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare dichiarazione dall'estero

La ricevuta della raccomandata costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

mediante invio **entro il 30 settembre 2013** con raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale deve risultare con certezza la data di spedizione (art. 1, c, 1, lett. m, D.L. 330/1994)


direttamente all'Agenzia delle entrate
Centro Operativo di Venezia
via Giorgio De Marchi, n. 16
30175 MARGHERA (VE) - Italia

sulla busta, che deve essere di dimensioni tali da contenere la dichiarazione senza piegarla, deve essere riportato:

- cognome, nome e codice fiscale del dichiarante;
- la dicitura "Contiene dichiarazione Mod. Unico 2013 Persone Fisiche".

ADEMPIMENTO DICHIARATIVO – TERMINI DI PRESENTAZIONE

Salvo proroghe



ADEMPIMENTO DICHIARATIVO – PRESENTATO DA EREDI

Salvo proroghe



INDIVIDUAZIONE COERENTE TERMINI DI PRESENTAZIONE

30.9.2013

29.12.2013


90 Giorni

**Fare attenzione alla data
dell'impegno a trasmettere**

**Le dichiarazioni
presentate oltre i 90
giorni dalla scadenza del
termine ordinario si
considerano omesse a
tutti gli effetti**

DICHIARAZIONE OMESSE E SORTE DEI CREDITI II.DD. / IRAP

di regola, arriva
avviso bonario



1. il contribuente ha la possibilità di procedere a definire sia l'avviso bonario, sia la cartella di pagamento;
2. una volta eseguito il pagamento, il contribuente può procedere a richiedere il rimborso del credito entro due anni dall'avvenuto pagamento dell'avviso bonario o della cartella di pagamento;
3. in sede di mediazione o di conciliazione giudiziale, si ritiene possibile ottenere una specie di compensazione tra le somme a debito richieste dall'Agenzia delle entrate e quelle a credito come scaturenti dalla dichiarazione originariamente omessa.

DICHIARAZIONE CON MAGGIORE IMPONIBILE O MAGGIORE IMPOSTA O MINORE IMPOSTA A CREDITO

La conseguenza derivante è, di regola, la
DICHIARAZIONE INFEDELE
Con applicazione della sanzione edittale pari al 100% della maggiore imposta o del minore credito

In presenza di un rimedio super tempestivo, si concretizza la violazione inerente al
TARDIVO VERSAMENTO

RAVVEDIMENTO OPERATIVO

presentazione
mod. Unico

+ 90 giorni

scadenza mod.
Unico successivo

€ 25 fissi
+
ravvedimento
sui versamenti

12,50% sui
maggiori
versamenti
dovuti

INTEGRAZIONE PER LA RIDUZIONE DEL CREDITO

**Contribuente
che ha
utilizzato il
credito**


**Contribuente
che **non** ha
utilizzato il
credito**

Si deve considerare
sussistente la
dichiarazione infedele?

Secondo l' Agenzia delle entrate il contribuente deve procedere a «ricomprare il credito» – in ogni caso corrispondendo la sanzione.

INTEGRAZIONE PER RIDUZIONE DELLE PERDITE

Si deve considerare
sussistente la
dichiarazione infedele?



No, in quanto posso ridurre l'entità dell'ammontare delle perdite riportate nell'adempimento dichiarativo successivo.

INTEGRAZIONE E SORTE DEGLI ACCONTI

Se il contribuente procede all'integrazione, deve ravvedere anche gli acconti?

In sede di accertamento, l'Agenzia delle entrate, di regola, non sanziona.

In sede di ravvedimento, si ritiene necessario rettificare anche gli acconti.

INTEGRAZIONE PER MODIFICARE RICHIESTA DI RIMBORSO

Art. 2, co. 8-ter, D.P.R. 322/1998



Le dichiarazioni dei redditi e dell'Irap possono essere integrate dal contribuente interessato per variare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso medesimo non risulti già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare

entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione,
Secondo le modalità di cui all'art. 3, utilizzando i modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce l'adempimento dichiarativo.

INTEGRAZIONE PER MODIFICARE RICHIESTA DI RIMBORSO

30.9.2013

28.1.2014

120 Giorni

Il contribuente ha la possibilità di passare da rimborso a compensazione

Oltre tale limite non è consentito procedere, in quanto si tratta di una variazione di libera scelta e non di un errore